

Decisione n. 52 del 28.11.2018

OGGETTO: Dr. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la domanda del 18.11.2018, acquisita in data 19.11.2018 al protocollo n. 2305, con la quale il Dr. (**omissis**), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. 241/90, il riesame del diniego all'accesso agli atti espresso da parte della Azienda (**omissis**) alla seguente documentazione:

- note inviate e/o ricevute dall'Ufficio (omissis)e/o da altri Uffici (omissis) tra il 2017 ed il 2018, riguardanti l'attività di ricerca dell'immobile da adibire a sede dell' (omissis);
- note inviate e/o ricevute dall'Ufficio (omissis) e/o da altri Uffici (omissis) tra il 2016 ed il febbraio/marzo 2017, riguardanti l'attività di ricerca dell'immobile da adibire a sede dell'(omissis);
- ulteriori atti, diversi da quelli sopra indicati, da cui si evinca la reale disponibilità degli immobili e che gli stessi nel 2016-2017 non erano già stati richiesti per la totalità da altri Enti/Soggetti privati;
- ogni ulteriore documento a cui si fa rinvio per relationem negli atti di cui sopra.

RILEVATO che le ragioni della richiesta risiedono nel fatto che il Dr. (omissis) ha ricevuto un provvedimento di irrogazione del rimprovero verbale dal Direttore dell'Ufficio (omissis)- redatto in forma scritta ad probationem e per le esigenze di tutela del dipendente prot. 13341RIS;

CHE il rimprovero si sostanzia nella censura di un comportamento non rispettoso del rapporto gerarchico e del ruolo del Funzionario delegato rispetto al Dirigente;



CONSIDERATO che l'Azienda (**omissis**) con nota prot. 9523 del 08.11.2018 ha respinto l'istanza di accesso, adducendo le seguenti motivazioni:

- per quanto riguarda il periodo 2016 febbraio- marzo 2017, non risultano agli atti dell'Ente note inviate e/o ricevute dall'Ufficio (omissis) né da altri Uffici (omissis);
- per quanto riguarda la documentazione relativa al periodo 2017 e 2018, (omissis), quale Ente controinteressato, si è opposto alla ostensione, in quanto successiva all'irrogazione della sanzione disciplinare;

RILEVATO che il Dr. (**omissis**), dalla lettura della nota di cui al punto precedente, ha dedotto che l'Amministrazione ha riconosciuto implicitamente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l'accesso;

VALUTATO che la documentazione richiesta sembra invece finalizzata ad un controllo dell'operato del Direttore dell'Agenzia (**omissis**) e comunque non appare rilevante ai fini delle esigenze difensive dell'istante rispetto alle motivazioni del rimprovero verbale come sopra esplicitate;

RITENUTO pertanto che, in effetti, non sussiste un collegamento tra le esigenze difensive dell'istante e la documentazione per la quale si richiede l'accesso in relazione al periodo 2017 e 2018 e che, in aggiunta, quanto alla documentazione richiesta in via ulteriore, la pretesa si appalesa generica e peraltro riferita a documentazione non identificabile se non in base ad attività valutativa e in ogni caso di cui non è comprovata l'estistenza;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- 1. la richiesta di riesame del diniego espresso dall'Agenzia (omissis)alla domanda di accesso agli atti presentata dal Dr. (omissis) e volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa è rigettata per le motivazioni sopra esplicitate;
- 2. la presente decisione è inviata al Ricorrente e all'Agenzia (omissis).

Il Difensore Civico Regionale Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

/